



Bruxelles, 24 maggio 2024  
(OR. en)

10288/24

LIMITE

DATAPROTECT 218  
JAI 875  
DIGIT 143  
MI 536  
FREMP 264  
CODEC 1346

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2023/0202(COD)

---

---

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	11657/23 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 - Orientamento generale

---

#### I. CONTESTO – INTRODUZIONE

1. Il 4 luglio 2023 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679, che mira a specificare le norme procedurali per alcune fasi del processo di indagine nei casi transfrontalieri di protezione dei dati e a sostenere il corretto funzionamento dei meccanismi di cooperazione tra le autorità di controllo ai fini dell'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

2. Il progetto di regolamento si basa sull'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (procedura legislativa ordinaria).
3. Il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati hanno emesso un parere congiunto il 19 settembre 2023.
4. Il gruppo "Protezione dei dati" ha discusso la proposta nelle riunioni svoltesi il 24 luglio, il 12 settembre, l'11 ottobre, il 24 novembre e il 19 dicembre 2023 nonché il 9 e 10 gennaio, il 23 e 24 gennaio, il 7 e 8 febbraio, il 27 e 28 febbraio, il 12 e 13 marzo, il 25 e 26 marzo, il 15 e 16 aprile, il 16 maggio e il 22 maggio 2024 e ha approvato il testo allegato alla presente nota.
5. In seno al Parlamento europeo la responsabilità principale spetta alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE). Sergey LAGODINSKY, il relatore designato, ha presentato la sua relazione il 20 febbraio 2024. Il Parlamento europeo ha adottato il suo mandato negoziale nella tornata del 10 aprile 2024 e la proposta è stata deferita alla commissione il 10 aprile 2024 per avviare i negoziati interistituzionali.

## II. CONCLUSIONE

6. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
  - a) confermare l'accordo sul testo dell'orientamento generale che figura nell'allegato della presente nota e
  - b) raccomandare al Consiglio di raggiungere, tra i punti "A" di una delle prossime sessioni, un accordo sull'orientamento generale di cui all'allegato della presente nota, per consentire alla presidenza di condurre i negoziati.

2023/0202 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce  
norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,  
visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

---

<sup>1</sup> GU C del , pag. .

<sup>2</sup> GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> istituisce un sistema di applicazione decentrata inteso a garantirne un'interpretazione e un'applicazione coerenti nei casi transfrontalieri. Nei casi riguardanti un trattamento transfrontaliero di dati personali, tale sistema richiede la cooperazione tra le autorità di controllo nell'adoperarsi per raggiungere un consenso e, laddove il consenso non sia raggiunto, prevede la composizione delle controversie da parte del comitato europeo per la protezione dei dati ("comitato").
- (2) Al fine di garantire un regolare ed efficace funzionamento del meccanismo di cooperazione e del meccanismo di composizione delle controversie previsti dagli articoli 60 e 65 del regolamento (UE) 2016/679, è necessario stabilire norme relative allo svolgimento dei procedimenti da parte delle autorità di controllo nei casi transfrontalieri e da parte del comitato durante la composizione delle controversie, compresa la gestione dei reclami transfrontalieri. Per tale motivo è inoltre necessario stabilire norme relative all'esercizio del diritto delle parti oggetto dell'indagine di essere ascoltate prima dell'adozione delle decisioni da parte delle autorità di controllo e, se del caso, del comitato.
- (3) I reclami costituiscono una fonte essenziale di informazioni per l'accertamento delle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati. La definizione di procedure chiare ed efficienti per la gestione dei reclami nei casi transfrontalieri è necessaria in quanto il reclamo può essere trattato da un'autorità di controllo diversa da quella cui esso è stato proposto.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (3 bis) Per reclamo si dovrebbe intendere uno strumento che un interessato propone a un'autorità di controllo a norma dell'articolo 77, paragrafo 1, o dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679, volto a ottenere la tutela dei propri diritti a causa di una presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 a seguito del trattamento dei propri dati personali. Non dovrebbe essere considerata reclamo la semplice segnalazione di presunte violazioni che non riguardano il trattamento di dati personali dell'interessato, le richieste di consulenza dei titolari o dei responsabili del trattamento o le richieste generali relative all'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati da parte di titolari del trattamento, di responsabili del trattamento o di persone fisiche.**
- (4) Per essere ricevibile un reclamo dovrebbe contenere determinate informazioni specifiche. **Ai fini della ricevibilità di un reclamo relativo a un trattamento transfrontaliero non dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni. [...]. Continuano tuttavia ad applicarsi le modalità e i requisiti amministrativi per la ricevibilità dei reclami a norma del diritto procedurale nazionale dell'autorità di controllo cui è proposto il reclamo, quali la lingua, i termini di prescrizione, i mezzi di identificazione, la forma elettronica, il modello specifico o la firma specifica. [...].**

**(4 bis) Tra le informazioni specifiche richieste, i dati di contatto della persona o dell'entità che presenta il reclamo potrebbero includere l'indirizzo postale, il luogo di residenza e, se disponibile, l'indirizzo di posta elettronica, al fine di consentire alle autorità di controllo di accusare ricevuta del reclamo e, se necessario, di contattare il reclamante.**

**(4 ter) Se l'entità che propone il reclamo è un organismo, un'organizzazione o un'associazione di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679, dovrebbe essere fornita la prova che l'organismo, l'organizzazione o l'associazione sono debitamente costituiti secondo il diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità cui è proposto il reclamo, unitamente alla prova che tale organismo, organizzazione o associazione agisce sulla base del mandato conferito dall'interessato. Le modalità e le procedure per la costituzione di tali prove sono stabilite conformemente al diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità cui è stato proposto il reclamo.**

**(4 quater) Se il reclamante è una persona fisica che non è in grado di esercitare il suo diritto di proporre un reclamo senza l'assistenza di un rappresentante legale, ad esempio perché è un minore o perché ha una disabilità o una vulnerabilità e di conseguenza i suoi diritti sono esercitati da un'altra persona, come un genitore, un tutore legale o un familiare e, se tale rappresentanza è consentita dal diritto nazionale, tale circostanza deve essere chiaramente individuata al momento in cui il reclamo è proposto, unitamente a informazioni sufficienti per consentire all'autorità di controllo cui è proposto il reclamo di assicurarsi che è appropriato interagire con il rappresentante per conto del reclamante.**

**(4 quinquies) Le autorità di controllo dovrebbero agevolare la presentazione di tutte le informazioni richieste da parte del reclamante e potrebbero chiedere ulteriori informazioni al reclamante al fine di agevolare il trattamento del reclamo. Qualora manchino alcune delle informazioni necessarie affinché il reclamo sia considerato ricevibile, l'autorità di controllo cui è proposto il reclamo potrebbe contattare il reclamante al fine di ottenere, ove possibile, le informazioni mancanti. Solo l'autorità di controllo cui è proposto il reclamo dovrebbe decidere in merito alla ricevibilità e tale decisione dovrebbe essere vincolante per l'autorità di controllo capofila.**

**(4 sexies) Qualora, a seguito del ricevimento di un reclamo relativo a un trattamento transfrontaliero da parte di un'autorità di controllo, l'autorità di controllo capofila richieda al reclamante informazioni supplementari al fine di consentire un'indagine completa in merito al reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo dovrebbe assistere l'autorità di controllo capofila, anche contattando il reclamante per chiedere le informazioni richieste, se necessario. L'autorità di controllo capofila non dovrebbe contestare la ricevibilità di un reclamo relativo a un trattamento transfrontaliero.**

**(4 septies)** Dovrebbe essere possibile per le autorità di controllo agevolare la proposizione dei reclami in un formato elettronico di facile impiego e tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, purché le informazioni richieste al reclamante corrispondano a quelle **specifiche richieste** [...] e non siano necessarie ulteriori informazioni ai fini della ricevibilità del reclamo.

(5) Le autorità di controllo [...] **dovrebbero** decidere in merito ai reclami entro un termine ragionevole. La ragionevolezza del termine dipende dalle circostanze di ciascun caso, in particolare dal contesto, dalle diverse fasi procedurali seguite dall'autorità di controllo capofila, dal comportamento delle parti nel corso della procedura e dalla complessità del caso.

- (6) Ogni reclamo trattato da un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 [...] **dovrebbe** essere sottoposto a indagine con la dovuta diligenza e nell'entità opportuna, tenendo presente che i poteri delle autorità di controllo devono essere esercitati sempre in modo appropriato, necessario e proporzionato al fine di assicurare la conformità al regolamento (UE) 2016/679. La decisione sull'entità dell'indagine da svolgere su un reclamo rientra nella discrezionalità di ciascuna autorità competente. Nel valutare l'opportuna entità dell'indagine le autorità di controllo dovrebbero mirare a fornire una risoluzione soddisfacente al reclamante, il che non richiede necessariamente un'indagine esaustiva su tutti i possibili elementi giuridici e fattuali derivanti dal reclamo, ma offre al reclamante un rimedio efficace e rapido. La valutazione dell'entità delle misure di indagine necessarie potrebbe basarsi sulla gravità della presunta violazione, sulla sua natura sistematica o ripetitiva o, se del caso, sul fatto che il reclamante si sia avvalso anche dei diritti di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679.
- (7) È opportuno che l'autorità di controllo capofila fornisca all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo le informazioni necessarie sullo stato di avanzamento dell'indagine al fine di fornire aggiornamenti al reclamante.
- (8) È opportuno che l'autorità di controllo competente fornisca al reclamante l'accesso ai documenti in base ai quali l'autorità di controllo ha raggiunto una conclusione preliminare di rigetto totale o parziale del reclamo.
- (9) Al fine di porre rapidamente fine alle violazioni del regolamento (UE) 2016/679 e di fornire una rapida risoluzione ai reclamanti, è opportuno che le autorità di controllo si adoperino, se del caso, **per applicare procedure che consentano una risoluzione rapida dei reclami, a condizione che tale risoluzione dia luogo alla soddisfazione della richiesta del reclamante e che la violazione sia stata risolta. La risoluzione rapida di un reclamo dovrebbe pertanto applicarsi ai casi in cui il reclamante è debitamente in grado di valutare l'esito proposto e di stabilire che la sua richiesta è stata soddisfatta.** [...]

**(9 bis) La risoluzione rapida di un reclamo può essere particolarmente utile per risolvere con celerità le controversie relative a violazioni dei diritti degli interessati, in modo da soddisfare la richiesta del reclamante. Tale esito dovrebbe consentire all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo di ritenere che, sulla base di un dialogo preliminare con il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento e a condizione che siano state ottenute prove a sostegno, il reclamo sia divenuto privo di oggetto e che la richiesta del reclamante sia stata soddisfatta. In tal caso, l'autorità di controllo capofila dovrebbe essere informata della risoluzione rapida, ma il reclamo non dovrebbe essere trasmesso. Tale procedura può essere applicata anche qualora l'autorità di controllo capofila sia l'autorità che riceve il reclamo.**

**(9 ter) Ove consentito dal diritto nazionale, una composizione amichevole potrebbe anche essere considerata una strada che consente la risoluzione rapida di un reclamo. Tuttavia, la risoluzione del reclamo mediante composizione amichevole non dovrebbe essere possibile qualora l'interessato si opponga all'esito proposto. In ogni caso, la risoluzione di un reclamo mediante composizione amichevole da parte dell'autorità di controllo capofila dovrebbe basarsi su una decisione definitiva a norma dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679.**

**(9 quater)** Qualora l'autorità di controllo capofila ritenga che un reclamo possa essere risolto mediante una procedura che ne consenta la risoluzione rapida, dovrebbe essere trasmesso alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 in vista dell'adozione di una decisione definitiva conformemente all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 che stabilisca che il reclamo, o parte dello stesso, è stato risolto dall'autorità di controllo capofila e che la gestione del reclamo sarà conclusa. Il progetto di decisione trasmesso potrebbe pertanto essere semplificato e limitarsi all'informazione che il reclamo è stato risolto, integralmente o parzialmente, mediante una procedura che ne consente la risoluzione rapida, indicando i motivi alla base della decisione e l'ambito di applicazione della risoluzione e confermando che il reclamo è dunque privo di oggetto. In tali casi l'autorità di controllo capofila dovrebbe trasmettere direttamente il suo progetto di decisione senza dover preparare e distribuire una sintesi delle questioni chiave né constatazioni preliminari.

**(9 quinquies)** [...] **La circostanza** che un singolo reclamo sia stato risolto mediante [...] **una procedura che ne consente la risoluzione rapida** non [...] **dovrebbe impedire** all'autorità di controllo competente di portare avanti un caso d'ufficio, [...] **in particolare** nel caso di violazioni sistematiche o ripetute del regolamento (UE) 2016/679.

(10) Al fine di garantire l'efficace funzionamento del meccanismo di cooperazione e del meccanismo di coerenza di cui al capo VII del regolamento (UE) 2016/679, è importante che i casi transfrontalieri siano risolti tempestivamente e in linea con lo spirito di leale ed efficace cooperazione sotteso all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679. È opportuno che l'autorità di controllo capofila eserciti la propria competenza in un quadro di stretta cooperazione con le altre autorità di controllo interessate. Allo stesso modo, le autorità di controllo interessate dovrebbero impegnarsi attivamente nell'indagine nelle prime fasi, nell'adoperarsi per raggiungere un consenso, sfruttando appieno gli strumenti forniti dal regolamento (UE) 2016/679.

**(10 bis)** **È opportuno attribuire un'elevata priorità ai casi in cui sono in gioco i diritti di un minore in qualità di interessato e ai casi connessi alla diffusione di materiale intimo, al fine di garantire l'adeguata protezione dei diritti del minore.**

**(10 ter) Qualora l'autorità di controllo capofila ritenga, sulla base delle caratteristiche del caso e di precedenti decisioni, che non siano necessari una cooperazione rafforzata o l'ulteriore avvio di fasi procedurali formali per la gestione di un'indagine basata su un reclamo e connessa a un trattamento transfrontaliero, l'autorità di controllo capofila dovrebbe informare le autorità di controllo interessate di tale valutazione e fornire tutte le informazioni utili relative al reclamo, compresi i principali fatti pertinenti e le disposizioni da sottoporre a indagine. Ciò potrebbe applicarsi, per esempio, qualora il caso non sollevi problemi strutturali o ricorrenti in diversi Stati membri, non riguardi una questione giuridica generale relativa all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione del regolamento (UE) 2016/679, non sia connesso all'interazione tra la protezione dei dati e altri settori giuridici, non riguardi un gran numero di interessati in diversi Stati membri o non sia connesso a un gran numero di reclami in diversi Stati membri, o qualora il regolamento (UE) 2016/679 non implichi che si possa presumere un rischio elevato. In tal caso, a meno che una delle autorità di controllo interessate si opponga, l'autorità di controllo capofila continua a cooperare conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679 e trasmette un progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.**

**(10 quater) Qualora non siano avviate fasi formali per la procedura di cooperazione rafforzata a norma del presente regolamento, le autorità di controllo dovrebbero garantire che il diritto di essere ascoltati di cui godono le parti oggetto dell'indagine e il reclamante si applichi tempestivamente, come previsto nel presente regolamento e in linea con l'articolo 41, paragrafo 2, della Carta, che sancisce il diritto ad una buona amministrazione e il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.**

- (11) È particolarmente importante che le autorità di controllo raggiungano un consenso sugli aspetti chiave dell'indagine il prima possibile e prima della comunicazione delle accuse alle parti oggetto dell'indagine e dell'adozione del progetto di decisione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679, riducendo così il numero di casi sottoposti al meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 e garantendo, in ultima analisi, la rapida risoluzione dei casi transfrontalieri.
- (12) È opportuno che la cooperazione tra le autorità di controllo si basi su un dialogo aperto che consenta alle autorità di controllo interessate di incidere in modo significativo sul corso dell'indagine condividendo le loro esperienze e opinioni con l'autorità di controllo capofila, tenendo in debito conto il margine di discrezionalità di cui gode ciascuna autorità di controllo, anche nella valutazione dell'entità opportuna dell'indagine da svolgere su un caso, e le diverse tradizioni degli Stati membri.

**(12 bis) In tale contesto, lo scambio di informazioni utili tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate costituisce un importante elemento a sostegno dello spirito di efficace e leale cooperazione. Le informazioni utili che devono essere fornite dall'autorità di controllo capofila dipenderanno dalla specificità del caso oggetto dell'indagine e dovrebbero essere prese in considerazione in modo proporzionato. Tale scambio di informazioni utili e la fornitura tempestiva di informazioni specifiche da parte dell'autorità di controllo capofila dovrebbero essere intesi come un processo continuo nel corso di un'indagine e possono variare in termini di documenti e dettagli richiesti, a seconda della complessità del caso oggetto dell'indagine. In particolare, a seconda della fase dell'indagine e delle circostanze di un caso, tali informazioni utili potrebbero progressivamente comprendere, tra l'altro, lo scambio di corrispondenza con il titolare del trattamento o l'interessato riguardo all'oggetto di un reclamo o di un'indagine, i documenti preparatori per una revisione o un'ispezione o la valutazione tecnica o giuridica preliminare presa in considerazione dall'autorità di controllo capofila in conseguenza di una fase specifica della sua indagine.**

**(12 ter) Così come l'autorità di controllo capofila dovrebbe fornire senza ritardo alle autorità di controllo interessate tutte le informazioni utili una volta che esse divengano disponibili, anche le autorità di controllo interessate dovrebbero mettere a disposizione in modo proattivo tutte le informazioni pertinenti ritenute utili per valutare gli elementi giuridici e fattuali di un caso. Lo scambio di informazioni utili dovrebbe favorire la cooperazione rapida ed efficace tra le autorità di controllo e potrebbe, in certi casi, essere sostenuto da sintesi, estratti o copie dei documenti al fine di facilitare la rapida comprensione di un caso, consentendo nel contempo la comunicazione di informazioni complementari qualora si rendano necessari ulteriori elementi. Per facilitare uno scambio di informazioni efficace e appropriato tra le autorità di controllo, il comitato potrebbe precisare le modalità e i requisiti per lo scambio di tali informazioni.**

**(12 quater)** [...] **Tra le informazioni utili per un caso specifico**, l'autorità di controllo capofila dovrebbe fornire alle autorità di controllo interessate una sintesi delle questioni chiave che illustri la sua opinione preliminare sulle questioni principali dell'indagine. Tale sintesi dovrebbe essere fornita in una fase sufficientemente precoce per consentire l'effettiva inclusione delle **opinioni fornite dalle** autorità di controllo interessate, ma allo stesso tempo in una fase in cui [...] l'autorità di controllo capofila **abbia elementi sufficienti per formarsi le proprie opinioni** sul caso [...], **se necessario mediante un'analisi preliminare ed eventuali misure di indagine iniziali. Posto che la sintesi delle questioni chiave dovrebbe sempre comprendere i principali fatti pertinenti, l'individuazione preliminare dell'ambito delle indagini e le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 interessate dalla presunta violazione da sottoporre a indagine, in tale sintesi dovrebbero essere forniti altri elementi aggiuntivi a seconda della loro disponibilità e della loro pertinenza al fine di agevolare la valutazione sostanziale da parte delle autorità di controllo interessate e la formulazione delle rispettive opinioni. Tali elementi aggiuntivi potrebbero comprendere l'individuazione di questioni giuridiche e tecniche ritenute pertinenti per l'indagine, in particolare qualora tali questioni risultino complesse. La sintesi delle questioni chiave potrebbe anche comprendere l'individuazione preliminare di potenziali misure correttive nei casi in cui l'autorità di controllo capofila disponga di elementi sufficienti per formarsi un'opinione preliminare sulla questione, in particolare qualora le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 interessate dalla presunta violazione possano essere facilmente circoscritte e individuate in una fase precoce.**

**(12 quinquies)** Le autorità di controllo interessate dovrebbero avere l'opportunità di formulare le proprie osservazioni **sulla sintesi delle questioni chiave, ivi inclusa** un'ampia varietà di questioni, come l'ambito dell'indagine, **l'individuazione delle presunte violazioni** e l'individuazione di [...] **questioni** di natura fattuale e giuridica **pertinenti per l'indagine**. Dal momento che l'ambito dell'indagine determina le questioni su cui l'autorità di controllo capofila deve svolgere l'indagine, le autorità di controllo dovrebbero adoperarsi per raggiungere quanto prima un consenso sull'ambito dell'indagine.

- (13) Nell'interesse di una cooperazione efficace e inclusiva tra l'autorità di controllo capofila e tutte le autorità di controllo interessate, è opportuno che **la sintesi delle questioni chiave e** le osservazioni delle autorità di controllo interessate siano concise e formulate in termini sufficientemente chiari e precisi da essere facilmente comprensibili per tutte le autorità di controllo. Gli argomenti giuridici dovrebbero essere raggruppati in base alla parte della sintesi delle questioni chiave a cui si riferiscono. **La sintesi delle questioni chiave e le** osservazioni delle autorità di controllo interessate possono essere integrate da documenti supplementari. Tuttavia un semplice riferimento a documenti supplementari nelle osservazioni di un'autorità di controllo interessata non [...] **dovrebbe** compensare l'assenza degli argomenti essenziali, di diritto o di fatto, che dovrebbero figurarvi. I dati giuridici e fattuali di base contenuti in tali documenti dovrebbero essere indicati, almeno in forma sintetica, in modo coerente e comprensibile nell'osservazione stessa.
- (14) I casi che non sollevano questioni controverse non richiedono una discussione esaustiva tra le autorità di controllo per raggiungere un consenso e potrebbero quindi essere trattati più rapidamente. Qualora nessuna delle autorità di controllo interessate formuli osservazioni in merito alla sintesi delle questioni chiave, è opportuno che l'autorità di controllo capofila comunichi le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14 entro nove mesi.
- (14 bis) Qualora il diritto nazionale imponga all'autorità di controllo capofila di avviare ulteriori procedure nazionali successive connesse allo stesso caso, quali procedimenti di ricorso amministrativo o procedimenti di infrazione, la sintesi delle questioni chiave dovrebbe essere preparata nuovamente nei casi in cui tale procedura nazionale porti l'autorità di controllo capofila a discostarsi da un consenso precedentemente raggiunto e determini modifiche sostanziali rispetto alla precedente sintesi delle questioni chiave, al fine di tenere conto delle opinioni delle autorità di controllo interessate. Tuttavia, qualora la procedura successiva relativa allo stesso caso non comporti ulteriori modifiche rispetto a precedenti decisioni, la nuova sintesi delle questioni chiave potrebbe non essere necessaria. L'autorità di controllo capofila dovrebbe informare l'autorità di controllo interessata di tale possibilità all'atto di trasmettere un progetto di decisione conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.**

- (15) È opportuno che le autorità di controllo si avvalgano di tutti i mezzi necessari per raggiungere un consenso in uno spirito di leale ed efficace cooperazione. Pertanto, laddove vi sia una divergenza di opinioni tra le autorità di controllo interessate e l'autorità di controllo capofila in merito all'ambito di un'indagine basata su un reclamo, comprese le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 la cui violazione sarà oggetto di indagine, o laddove le osservazioni delle autorità di controllo interessate riguardino un cambiamento importante nella valutazione giuridica o tecnologica complessa, [...] l'autorità interessata **potrebbe utilizzare** [...] gli strumenti previsti dagli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679.
- (16) Qualora l'uso di tali strumenti non consenta alle autorità di controllo di raggiungere un consenso sull'ambito di un'indagine basata su un reclamo, è opportuno che **un'autorità di controllo interessata o** l'autorità di controllo capofila chieda una decisione vincolante d'urgenza del comitato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. A tal fine, è opportuno presupporre soddisfatto il requisito dell'urgenza. L'autorità di controllo capofila dovrebbe trarre conclusioni appropriate dalla decisione vincolante d'urgenza del comitato ai fini delle constatazioni preliminari. La decisione vincolante d'urgenza del comitato **nel contesto della decisione in merito all'ambito di un'indagine basata su un reclamo** non può pregiudicare l'esito dell'indagine svolta dall'autorità di controllo capofila o l'effettività dei diritti delle parti oggetto dell'indagine di essere ascoltate. [...]
- (16 bis) I diritti procedurali del reclamante a norma del presente regolamento dovrebbero essere conferiti al reclamante soltanto nella misura in cui si riferiscono ai suoi diritti individuali. Qualora si applichi l'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, i diritti procedurali dovrebbero essere conferiti al reclamante a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 nella misura in cui si riferiscono ai diritti dell'interessato che si ritiene siano stati violati.**
- (17) Al fine di consentire al reclamante di esercitare il proprio diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo che rigetta in tutto o in parte un reclamo dovrebbe farlo mediante una decisione che possa essere impugnata dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale.

- (18) È opportuno che i reclamanti abbiano la possibilità di esprimere le proprie opinioni prima che sia adottata una decisione che arrechi loro pregiudizio. Pertanto, in caso di rigetto totale o parziale di un reclamo in un caso transfrontaliero, il reclamante dovrebbe avere la possibilità di esprimersi prima della trasmissione di un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, di un progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 o di una decisione vincolante del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679. Il reclamante può richiedere l'accesso alla versione non riservata dei documenti su cui si basa la decisione di rigetto totale o parziale del reclamo.
- (19) In caso di rigetto di un reclamo nell'ambito di un caso transfrontaliero, è necessario chiarire la ripartizione delle responsabilità tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo. In quanto punto di contatto per il reclamante durante l'indagine, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo dovrebbe ricevere le opinioni del reclamante sulla proposta di rigetto del reclamo ed essere responsabile di tutte le comunicazioni con il reclamante. Tutte queste comunicazioni dovrebbero essere condivise con l'autorità di controllo capofila. Poiché ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2016/679 l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo ha la responsabilità di adottare la decisione definitiva di rigetto del reclamo, [...] **l'autorità di controllo capofila** dovrebbe avere anche la possibilità di **chiedere l'assistenza dell'autorità di controllo che ha ricevuto il reclamo nella preparazione del** [...] progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.
- (20) È opportuno che l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati sia compatibile con il pieno rispetto dei diritti della difesa delle parti, che costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione da rispettare in ogni circostanza, in particolare nei procedimenti che possono dare luogo a sanzioni.

(21) Al fine di salvaguardare efficacemente il diritto a una buona amministrazione e i diritti della difesa sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), compreso il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, è importante prevedere norme chiare sull'esercizio di tale diritto.

**(21 bis) Gli Stati membri possono introdurre nel loro diritto nazionale disposizioni in merito alle conseguenze della mancata presentazione di osservazioni da parte delle persone fisiche entro il termine stabilito dall'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo.**

(22) Le norme relative alla procedura amministrativa applicata dalle autorità di controllo nell'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero garantire che le parti oggetto dell'indagine siano messe effettivamente in grado di esprimersi sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e sulle obiezioni e sulle circostanze addotte dall'autorità di controllo nel corso dell'intera procedura, consentendo loro così di esercitare i propri diritti della difesa. Le constatazioni preliminari illustrano la posizione preliminare sulla presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 a seguito delle indagini. Pertanto esse costituiscono una garanzia procedurale fondamentale che assicura il rispetto del diritto di essere ascoltati. È opportuno che alle parti oggetto dell'indagine siano forniti i documenti necessari per difendersi efficacemente e presentare osservazioni in merito alle accuse mosse contro di loro, ottenendo l'accesso al fascicolo amministrativo.

**(22 bis) Tali norme non dovrebbero pregiudicare la possibilità per le autorità di controllo di concedere un ulteriore accesso al fascicolo amministrativo al fine di ascoltare ulteriormente le opinioni di una delle parti oggetto dell'indagine o del reclamante nel corso del procedimento, conformemente al diritto nazionale.**

(23) Le constatazioni preliminari definiscono l'ambito dell'indagine e quindi l'ambito di qualsivoglia futura decisione definitiva (se del caso, adottata sulla base di una decisione vincolante emessa dal comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679) che può essere indirizzata ai titolari o ai responsabili del trattamento. È opportuno che le constatazioni preliminari siano formulate in termini che, sebbene sintetici, siano sufficientemente chiari da consentire alle parti oggetto dell'indagine di individuare correttamente la natura della presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679. L'obbligo di fornire alle parti oggetto dell'indagine tutte le informazioni necessarie per consentire loro di difendersi adeguatamente è soddisfatto laddove la decisione definitiva non sostenga che le stesse abbiano commesso violazioni diverse da quelle indicate nelle constatazioni preliminari e qualora prenda in considerazione solo i fatti sui quali le parti oggetto dell'indagine hanno avuto la possibilità di esprimersi. La decisione definitiva dell'autorità di controllo capofila, tuttavia, non deve necessariamente essere una ripetizione delle constatazioni preliminari. Nella decisione definitiva, l'autorità di controllo capofila dovrebbe essere autorizzata a tenere conto delle risposte fornite dalle parti oggetto dell'indagine in merito alle constatazioni preliminari e, se del caso, del progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 e della decisione risolutiva della controversia tra le autorità di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a). L'autorità di controllo capofila dovrebbe essere in grado di effettuare la propria valutazione dei fatti e delle qualificazioni giuridiche esposti dalle parti oggetto dell'indagine, al fine di ritirare le obiezioni, qualora l'autorità di controllo le ritenga infondate, o di integrare e riformulare i propri argomenti, sia di fatto che di diritto, a sostegno delle obiezioni che mantiene. Ad esempio, il fatto di tenere conto di un argomento avanzato da una parte oggetto dell'indagine nel corso della procedura amministrativa, senza che le sia stata data la possibilità di esprimersi al riguardo prima dell'adozione della decisione definitiva, non può di per sé costituire una violazione dei diritti della difesa.

**(23 bis) Qualora il diritto nazionale imponga all'autorità di controllo capofila di avviare ulteriori procedure nazionali successive connesse allo stesso caso, quali procedimenti di ricorso amministrativo o procedimenti di infrazione, le constatazioni preliminari dovrebbero essere preparate nuovamente nei casi in cui tale procedura nazionale porti l'autorità di controllo capofila a discostarsi da un consenso precedentemente raggiunto e determini modifiche sostanziali rispetto alla precedente sintesi delle questioni chiave, al fine di tenere conto delle opinioni delle autorità di controllo interessate. Tuttavia, qualora la procedura successiva relativa allo stesso caso non comporti ulteriori modifiche rispetto a precedenti decisioni e il diritto nazionale garantisca il diritto di essere ascoltati, le nuove constatazioni preliminari potrebbero non essere necessarie. L'autorità di controllo capofila dovrebbe informare l'autorità di controllo interessata di tale possibilità all'atto di trasmettere un progetto di decisione conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.**

(24) È opportuno che alle parti oggetto dell'indagine sia riconosciuto il diritto di essere ascoltate prima della trasmissione di un progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 o dell'adozione di una decisione vincolante da parte del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679.

- (25) È opportuno che ai reclamanti sia data la possibilità di essere associati ai procedimenti avviati da un'autorità di controllo al fine di individuare o chiarire le questioni relative a una potenziale violazione del regolamento (UE) 2016/679. Il fatto che un'autorità di controllo abbia già avviato un'indagine relativa all'oggetto del reclamo o il fatto che essa si occuperà del reclamo nell'ambito di un'indagine d'ufficio successiva al ricevimento dello stesso non pregiudica la qualificazione dell'interessato come reclamante. Tuttavia un'indagine condotta da un'autorità di controllo su una possibile violazione del regolamento (UE) 2016/679 da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento non costituisce un procedimento in contraddittorio tra il reclamante e le parti oggetto dell'indagine. Si tratta di una procedura avviata da un'autorità di controllo, di propria iniziativa o sulla base di un reclamo, nell'adempimento dei propri compiti ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Le parti oggetto dell'indagine e il reclamante non si trovano dunque nella stessa situazione procedurale e quest'ultimo non può invocare i diritti della difesa quando la decisione non pregiudica la sua posizione giuridica. Il coinvolgimento del reclamante nella procedura contro le parti oggetto dell'indagine non può compromettere il diritto di queste ultime di essere ascoltate.
- (26) È opportuno che i reclamanti abbiano la possibilità di presentare per iscritto le proprie opinioni sulle constatazioni preliminari **nella misura in cui si ritenga che i loro diritti individuali in quanto interessati siano stati violati**. Tuttavia esse non dovrebbero poter accedere a segreti aziendali o ad altre informazioni riservate appartenenti ad altre parti coinvolte nel procedimento. I reclamanti non dovrebbero avere il diritto di accedere in modo generalizzato al fascicolo amministrativo.
- (27) Nello stabilire i termini entro cui le parti oggetto dell'indagine devono esprimere le proprie opinioni sulle constatazioni preliminari, è opportuno che le autorità di controllo tengano conto della complessità delle questioni sollevate nelle constatazioni preliminari, al fine di garantire che le parti oggetto dell'indagine e i reclamanti abbiano sufficienti opportunità per esprimersi in modo significativo sulle questioni sollevate.

(28) Lo scambio di opinioni prima dell'adozione di un progetto di decisione implica un dialogo aperto e un ampio scambio di opinioni nel corso del quale le autorità di controllo dovrebbero fare tutto il possibile per raggiungere un consenso sul modo di procedere in un'indagine. Al contrario, il disaccordo espresso nelle obiezioni pertinenti e motivate ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, che aumentano le probabilità di ricorso alla composizione delle controversie tra le autorità di controllo ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 e ritardano l'adozione di una decisione definitiva da parte dell'autorità di controllo competente, dovrebbe sorgere nel caso [...] in cui le autorità di controllo non riescano a raggiungere un consenso e laddove necessario per garantire l'interpretazione coerente del regolamento (UE) 2016/679. Tali obiezioni dovrebbero essere usate [...] quando sono in gioco questioni di applicazione coerente del regolamento (UE) 2016/679, in quanto l'uso di obiezioni pertinenti e motivate posticipa il rimedio per l'interessato. Poiché l'ambito dell'indagine e i fatti pertinenti dovrebbero essere decisi prima della comunicazione delle constatazioni preliminari, tali punti non dovrebbero essere sollevati dalle autorità di controllo interessate nelle obiezioni pertinenti e motivate. Tuttavia possono essere sollevati dalle autorità di controllo interessate nelle loro osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, prima che le constatazioni preliminari siano comunicate alle parti oggetto dell'indagine.

(29) [...]

- (30) L'accesso al fascicolo amministrativo è previsto nell'ambito dei diritti della difesa e del diritto a una buona amministrazione sanciti dalla Carta. L'accesso al fascicolo amministrativo dovrebbe essere garantito alle parti oggetto dell'indagine nel momento in cui vengono loro notificate le constatazioni preliminari e dovrebbe essere fissato il termine per la presentazione della risposta scritta a tali constatazioni.
- (31) Nel garantire **alle parti oggetto dell'indagine e al reclamante** l'accesso al fascicolo amministrativo è opportuno che le autorità di controllo assicurino la tutela dei segreti [...] **commerciali** e di altre informazioni riservate. La categoria delle altre informazioni riservate comprende informazioni diverse dai segreti [...] **commerciali**, che possono essere considerate riservate **conformemente al diritto nazionale** in quanto la loro diffusione potrebbe arrecare un grave pregiudizio a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o a una persona fisica. **Le informazioni riservate comprendono, in particolare, le informazioni note soltanto a un numero limitato di persone e la cui divulgazione può arrecare un grave danno alla persona che le ha fornite o a terzi e può danneggiare interessi che sono oggettivamente meritevoli di protezione.** Le autorità di controllo dovrebbero poter richiedere alle parti oggetto dell'indagine che presentano o hanno presentato documenti o dichiarazioni di indicare le informazioni riservate.
- (32) Nel caso in cui i segreti [...] **commerciali** o le altre informazioni riservate costituiscano elementi necessari per dimostrare la sussistenza della violazione, è opportuno che le autorità di controllo valutino per ogni singolo documento se la necessità della divulgazione sia superiore al danno che potrebbe derivarne. **Nella divulgazione di documenti contenenti dati personali, le autorità di controllo dovrebbero anche tenere conto del principio della minimizzazione dei dati.**
- (32 bis) L'accesso ai documenti inclusi nel fascicolo amministrativo sulla base dell'accesso ai documenti pubblici è concesso conformemente al diritto degli Stati membri. Fino all'adozione della decisione definitiva da parte dell'autorità di controllo competente, il processo decisionale delle autorità, compresa l'esecuzione dei loro compiti senza indebite influenze esterne, è protetto.**

- (33) Nel deferire una questione al meccanismo di composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679, è opportuno che l'autorità di controllo capofila fornisca al comitato tutte le informazioni necessarie affinché questo possa valutare l'ammissibilità delle obiezioni pertinenti e motivate e adottare la decisione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679. Una volta ricevuti tutti i documenti necessari elencati all'articolo 23, il presidente del comitato dovrebbe registrare il deferimento della questione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.
- (34) La decisione vincolante del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe riguardare esclusivamente le questioni che hanno portato all'avvio della composizione delle controversie e dovrebbe essere redatta in modo tale da consentire all'autorità di controllo capofila di adottare la propria decisione definitiva sulla base della decisione del comitato, pur mantenendo la propria discrezionalità.
- (35) Al fine di semplificare la composizione delle controversie tra le autorità di controllo sottoposte al comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/679, è necessario specificare le norme procedurali relative ai documenti da presentare al comitato e sui quali questo dovrebbe basare la propria decisione. È inoltre necessario specificare quando il comitato dovrebbe registrare la presentazione della questione per la composizione delle controversie.
- (35 bis) Qualora il comitato fissi un termine entro il quale le parti oggetto dell'indagine o il reclamante possono comunicare le proprie opinioni, sarebbe opportuno che il comitato prorogasse il termine per l'adozione della sua decisione, dal momento che in tali circostanze la necessità di tenere conto delle opinioni comunicate dalle parti o dal reclamante accresce sempre la complessità della questione, ai fini dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.**

- (36) Al fine di semplificare la procedura per l'adozione di pareri d'urgenza e di decisioni vincolanti d'urgenza da parte del comitato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, è necessario specificare le norme procedurali relative alle tempistiche della richiesta di tale parere d'urgenza o decisione vincolante d'urgenza e ai documenti da presentare al comitato e sui quali questo dovrebbe basare la propria decisione[...].
- (37) I capi III e IV riguardano la cooperazione tra le autorità di controllo, i diritti procedurali delle parti oggetto dell'indagine e il coinvolgimento dei reclamanti. Al fine di garantire la certezza del diritto, tali disposizioni non dovrebbero applicarsi alle indagini già in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Dovrebbero invece applicarsi alle indagini avviate d'ufficio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e alle indagini basate su un reclamo proposto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Il capo V contiene le norme procedurali per i casi sottoposti alla composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679. Anche per motivi di certezza del diritto, questo capo non dovrebbe applicarsi ai casi sottoposti alla composizione delle controversie prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Esso dovrebbe applicarsi a tutti i casi sottoposti alla composizione delle controversie dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (37 bis) L'efficace attuazione del regolamento richiede strumenti digitali adeguati a sostegno dello scambio di informazioni in linea con il regolamento. È opportuno fornire a tutte le autorità preposte alla protezione dei dati un adeguato sistema di comunicazione elettronica comune e sicuro, che si basi sull'esperienza acquisita con l'utilizzo dei sistemi esistenti. È opportuno che siano fornite risorse efficienti per l'attuazione di tale sistema di comunicazione.**
- (38) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno espresso un parere congiunto il **[19 settembre 2023]**,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Capo I

### Disposizioni generali

#### *Articolo 1*

#### *[...] Ambito di applicazione*

Il presente regolamento stabilisce le norme procedurali per la gestione dei reclami e lo svolgimento delle indagini **riguardanti un trattamento transfrontaliero** da parte delle autorità di controllo nell'applicazione [...] del regolamento (UE) 2016/679, nei casi basati su un reclamo o avviati d'ufficio.

#### *Articolo 2*

#### *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- 1) "parti oggetto dell'indagine": il o i titolari del trattamento e/o il o i responsabili del trattamento sottoposti a indagine per presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 connessa a un trattamento transfrontaliero;
- 2) "sintesi delle questioni chiave": la sintesi che l'autorità di controllo capofila deve fornire alle autorità di controllo interessate indicandovi i principali fatti pertinenti e le proprie opinioni sul caso;

- 3) "constatazioni preliminari": il documento indicante le accuse, i fatti pertinenti, le prove a sostegno, l'analisi giuridica **preliminare** e, ove applicabile, le misure correttive proposte, fornito dall'autorità di controllo capofila alle parti oggetto dell'indagine;
- 4) "obiezioni pertinenti e motivate accolte": le obiezioni che il comitato ha ritenuto pertinenti e motivate ai sensi dell'articolo 4, punto 24, del regolamento (UE) 2016/679.

## Capo II

### Proposizione e trattamento dei reclami

#### Articolo 3

##### *Reclami [...] relativi a un trattamento transfrontaliero*

**1.** [...] **Ai fini della ricevibilità di un** reclamo basato sul regolamento (UE) 2016/679 e relativo a un trattamento transfrontaliero [...] **sono fornite le** informazioni **seguenti**: [...]

**a) nome della persona o del soggetto che propone il reclamo;**

**b) se il reclamo è proposto da un organismo, un'organizzazione o un'associazione di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679, la prova che l'organismo, l'organizzazione o l'associazione sono debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;**

- c) se il reclamo è proposto in base all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, il nome dell'organismo, dell'organizzazione o dell'associazione, i dati di contatto e la prova che l'organismo, l'organizzazione o l'associazione che propone il reclamo agisce sulla base del mandato conferito dall'interessato;**
- d) i dati di contatto della persona o del soggetto che propone il reclamo;**
- e) gli elementi che consentono di identificare il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento oggetto del reclamo;**
- f) la spiegazione della presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679.**

**1 bis. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo decide in merito alla ricevibilità del reclamo entro quattro settimane dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai sensi del paragrafo 1, in base a quanto segue:**

- a) [...] ai fini della ricevibilità di un reclamo relativo a un trattamento transfrontaliero sono richieste soltanto le informazioni di cui al paragrafo 1;**
- b) le modalità e i requisiti amministrativi previsti dal diritto processuale nazionale dell'autorità di controllo cui è proposto il reclamo continuano ad applicarsi.**

**L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo può prorogare di due settimane il termine per decidere sulla ricevibilità del reclamo a causa della complessità del caso.**

**1 ter. Fatta salva la ricevibilità di un reclamo, le autorità di controllo possono chiedere al reclamante di presentare informazioni supplementari al fine di agevolare il trattamento del reclamo e consentire un'indagine completa sul caso.**

2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo **stabilisce, mediante una conclusione preliminare, se il reclamo riguardi un trattamento transfrontaliero e quale autorità di controllo si presume agisca in qualità di autorità di controllo capofila conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, ove opportuno, se il caso possa essere trattato conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.**
3. [...]
4. [...] **Qualora un reclamo relativo a un trattamento transfrontaliero sia ricevibile, [...] in assenza di una risoluzione rapida ai sensi dell'articolo 5,** l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo trasmette il reclamo alla autorità di controllo capofila **presunta.**
- 4 bis. Entro otto settimane dal ricevimento del reclamo, l'autorità di controllo capofila presunta conferma la propria competenza o, se vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità di controllo interessate per lo stabilimento principale, deferisce la questione al comitato per la composizione delle controversie a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679. Ciò non impedisce alle autorità di controllo di deferire la questione al comitato per la composizione delle controversie a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 dopo la scadenza di tale termine.**
5. [...]
6. [...]

#### Articolo 4

##### Indagine sul reclamo

Nel valutare in ciascun caso l'opportuna entità dell'indagine da svolgere sul reclamo, l'autorità di controllo **capofila o, a seconda dai casi, le autorità di controllo interessate tengono** conto di tutte le circostanze pertinenti, comprese tutte le seguenti:

- a) la pertinenza di [...] **trattare il reclamo in modo efficace e tempestivo;**
- b) la [...] **natura** della presunta violazione;
- c) [...] **il carattere sistematico o ripetitivo** della presunta violazione.

#### Articolo 5

[...] **Procedura per la risoluzione rapida dei reclami relativi a un trattamento transfrontaliero**

**1.** Un reclamo **relativo a un trattamento transfrontaliero che interessa l'esercizio dei diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2016/679** può essere risolto **mediante una procedura che ne consenta la risoluzione rapida quando:**

- a) **l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, prima dell'eventuale trasmissione del reclamo all'autorità di controllo capofila, ritiene che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento abbia debitamente affrontato la presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 e che la richiesta del reclamante sia stata trattata in modo soddisfacente;**

oppure

**b) l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, prima dell'eventuale trasmissione del reclamo all'autorità di controllo capofila o, se del caso, l'autorità di controllo capofila alla quale è stato trasmesso il reclamo stabilisce che è stata raggiunta una composizione amichevole del reclamo e che le questioni sollevate dal reclamante sono state trattate in modo soddisfacente, a condizione che tale composizione sia consentita dal diritto nazionale dell'autorità di controllo e comporti la cessazione della presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679.**

**2. La risoluzione rapida di un reclamo a norma del paragrafo 1, lettera a), può applicarsi solo quando:**

**a) l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo ha ottenuto prove a sostegno del fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha già ottemperato alla richiesta del reclamante, che le violazioni del regolamento (UE) 2016/679 sono cessate e che l'autorità di controllo ha documentato e comunicato tali elementi al reclamante, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro;**

e

**b) dato che la richiesta del reclamante è stata trattata in modo soddisfacente per quest'ultimo, l'autorità di controllo può ritenere che il reclamo sia diventato privo di oggetto.**

**3. La risoluzione rapida di un reclamo a norma del paragrafo 1, lettera b), può applicarsi solo quando:**

**a) l'autorità di controllo ha documentato e comunicato la proposta di composizione al reclamante, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, per informarlo in merito alla natura e alle conseguenze della composizione proposta;**

e

**b) il reclamante non si oppone alla composizione amichevole proposta entro quattro settimane dal ricevimento della relativa proposta. Il reclamante può chiedere una proroga di due settimane per opporsi alla proposta di composizione. In assenza di obiezioni da parte del reclamante entro quattro o sei settimane, a seconda dei casi, la proposta di composizione si considera accettata e pertanto il reclamo diventa privo di oggetto.**

[...]

**4. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, qualora ritenga che il reclamo possa essere risolto mediante una procedura che ne consenta la risoluzione rapida a norma del paragrafo 1, informa l'autorità di controllo capofila presunta della risoluzione e tiene conto delle eventuali osservazioni che potrebbero essere presentate.**

**5. Qualora ritenga che un reclamo possa essere risolto mediante una procedura che ne consenta la risoluzione rapida a norma del paragrafo 1, lettera b), l'autorità di controllo capofila presenta un progetto di decisione alle autorità di controllo interessate conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679 in vista dell'adozione di una decisione definitiva conformemente all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 che stabilisca che il reclamo, o parte dello stesso, è stato risolto dall'autorità di controllo capofila e che la gestione del reclamo sarà conclusa.**

*Articolo 6*

[...]



## Capo III

### Cooperazione a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679

#### SEZIONE 1

##### Principi generali di cooperazione

##### Articolo 6 bis

##### Applicazione delle procedure di cooperazione rafforzata

1. Le autorità di controllo cooperano conformemente alle disposizioni del presente capo al fine di rafforzare le procedure di cooperazione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679.
2. Se ritiene che, sulla base delle caratteristiche di un caso e di precedenti decisioni su casi analoghi, non sia necessario attivare procedure di cooperazione rafforzata tra le autorità di controllo di cui al capo III del presente regolamento, l'autorità di controllo capofila può non applicare le procedure di cui al capo III del presente regolamento e continuare a cooperare con le autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679. Entro sei settimane dalla trasmissione di un reclamo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento, informa al riguardo le autorità di controllo interessate, fornendo le informazioni pertinenti sulle caratteristiche del caso e sulle pertinenti decisioni precedenti considerate ai fini di tale valutazione. In tal caso, il diritto di essere ascoltati di cui godono le parti oggetto dell'indagine e/o il reclamante è garantito *mutatis mutandis*, come previsto nella sezione 2 e agli articoli 14 e 17 del presente regolamento.

- 3. Qualora una delle autorità di controllo interessate sollevi obiezioni alla valutazione effettuata dall'autorità di controllo capofila a norma del paragrafo 2 entro due settimane dalla notifica di tale valutazione, si applicano le disposizioni del capo III del presente regolamento.**
- 4. Il capo III non si applica a un trattamento transfrontaliero dei casi gestiti a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.**
- 5. Gli articoli da 9 a 15 del presente regolamento non si applicano ai casi basati su un reclamo risolti a norma dell'articolo 5 del presente regolamento.**

## SEZIONE 1 BIS

### RAGGIUNGIMENTO DI UN CONSENSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

#### Articolo 7

##### *Cooperazione tra le autorità di controllo*

[...]

Le disposizioni della presente sezione riguardano [...] **la cooperazione** tra le autorità di controllo e non [...] **conferiscono** diritti ai singoli o alle parti oggetto dell'indagine.

#### Articolo 8

*Informazioni utili **da scambiare tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate** ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/679*

1. L'autorità di controllo capofila aggiorna periodicamente le altre autorità di controllo interessate in merito all'indagine e fornisce loro [...] tutte le informazioni pertinenti [...] **non appena sono** disponibili.

2. **Nel corso dell'indagine, l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si scambiano [...] le informazioni utili ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/679, che comprendono, ove applicabile e non appena disponibili:**
- a) le informazioni sull'avvio di un'indagine su una presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679;
  - b) le richieste di informazioni a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 **e i relativi documenti risultanti da tali richieste**;
  - c) le informazioni sull'uso di altri poteri di indagine di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 **e i relativi documenti risultanti dall'esercizio di tali poteri**;
  - d) in caso di previsto rigetto del reclamo, i motivi di rigetto adottati dall'autorità di controllo capofila;
- dd) l'eventuale risoluzione rapida del reclamo a norma dell'articolo 5 del presente regolamento;**
- e) la sintesi delle questioni chiave dell'indagine **e le relative osservazioni** conformemente all'articolo 9;
- ee) le informazioni sull'ambito dell'indagine, compresi gli sviluppi o le constatazioni che possono comportare la modifica di tale ambito o l'avvio di una nuova indagine;**
- f) le informazioni sulle misure **e l'analisi giuridica** volte ad accertare una violazione del regolamento (UE) 2016/679 prima dell'elaborazione delle constatazioni preliminari;
  - g) le constatazioni preliminari;
  - h) la risposta delle parti oggetto dell'indagine alle constatazioni preliminari;

- i) le opinioni del reclamante **sulla versione non riservata delle** constatazioni preliminari;
- j) in caso di rigetto del reclamo, le osservazioni scritte del reclamante;
- k) eventuali misure pertinenti adottate dall'autorità di controllo capofila dopo il ricevimento della risposta delle parti oggetto dell'indagine alle constatazioni preliminari e prima della trasmissione del progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679; [...]

**l) qualsiasi altra informazione ritenuta utile e pertinente ai fini dell'indagine.**

**3. Il comitato può specificare le modalità e i requisiti per lo scambio di informazioni utili tra le autorità di controllo di cui al presente articolo[...] e per la presentazione, da parte delle autorità di controllo interessate, di osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave di cui all'articolo 9.**

#### *Articolo 9*

##### *Sintesi delle questioni chiave*

1. Una volta **che dispone di elementi sufficienti per formarsi** un'opinione preliminare sulle questioni principali dell'indagine, l'autorità di controllo capofila redige una sintesi delle questioni chiave ai fini della cooperazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, **che include i seguenti elementi:**
2. [...]
  - a) i principali fatti pertinenti;
  - b) l'individuazione preliminare dell'ambito dell'indagine, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 interessate dalla presunta violazione su cui [...] **deve** svolgersi l'indagine;

- c) **ove applicabile**, l'individuazione delle [...] **questioni** giuridiche, **fattuali** e/o tecnologiche [...] pertinenti per l'orientamento valutativo preliminare;
- d) **ove applicabile**, l'individuazione preliminare di potenziali misure correttive.

**La sintesi delle questioni chiave è comunicata alle autorità di controllo interessate senza ritardo e non oltre tre mesi dopo che l'autorità di controllo capofila ha confermato la propria competenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 bis, del presente regolamento. L'autorità di controllo capofila può prorogare tale termine di ulteriori tre mesi in considerazione della complessità del caso.**

3. Le autorità di controllo interessate possono formulare osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave. Le osservazioni devono essere formulate entro quattro settimane dal ricevimento di tale sintesi. **In considerazione della complessità del caso, il termine può essere prorogato di ulteriori due settimane su richiesta delle autorità di controllo interessate o dell'autorità di controllo capofila.**
4. **Nei casi in cui le autorità di controllo interessate hanno formulato osservazioni a norma del paragrafo 3, tali osservazioni sono condivise con tutte le altre autorità di controllo interessate. L'autorità di controllo capofila risponde a tali osservazioni entro quattro settimane per indicare se e in che modo intende tenerne conto. Il termine può essere prorogato di ulteriori quattro settimane in considerazione della complessità del caso.**
5. **Qualora il diritto nazionale imponga all'autorità di controllo capofila di avviare una procedura nazionale successiva connessa allo stesso caso, la sintesi delle questioni chiave è preparata nuovamente se l'autorità di controllo capofila intende discostarsi da un consenso precedentemente raggiunto sul caso.**

[...]

[...]

*Articolo 10*

*Mezzi per raggiungere un consenso ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679*

- 1. A norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si adoperano per raggiungere un consenso sui casi di trattamento transfrontaliero, conformemente al presente articolo, e possono utilizzare tutti i mezzi previsti da tale regolamento, compresa l'assistenza reciproca a norma dell'articolo 61 e le operazioni congiunte a norma dell'articolo 62.**

**1 bis. Nei casi in cui nessuna autorità di controllo interessata ha formulato osservazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento, o in cui è stato raggiunto un consenso a seguito delle osservazioni ricevute, le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14 sono comunicate alle parti oggetto dell'indagine entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato una sola volta in considerazione della complessità del caso. In tale evenienza, l'autorità di controllo capofila informa le autorità di controllo interessate e indica la durata e i motivi della proroga.**

**1 ter. Nei casi in cui un'autorità di controllo interessata non concordi con l'autorità di controllo capofila e non si raggiunga un consenso, tale** autorità di controllo [...] **può** trasmettere una richiesta all'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 61 [...] del regolamento (UE) 2016/679 **oppure avvalersi dell'articolo 62 dello stesso** [...] **al fine di raggiungere un consenso** su quanto segue:

- a) l'ambito dell'indagine in un caso basato su un reclamo, comprese le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 interessate dalla presunta violazione su cui si svolgerà l'indagine;
- b) [...] **le questioni** giuridiche [...] individuate dall'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), **se del caso**;
- c) [...] **le questioni** tecnologiche [...] individuate dall'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), **se del caso**.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è trasmessa entro [...] **un mese** dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo [...] **4**.

**2 bis. Qualora un'autorità di controllo interessata presenti una richiesta di condurre operazioni congiunte a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo capofila dovrebbe rispondere alla richiesta entro un mese.**

3. Nell'adoperarsi per raggiungere un consenso l'autorità di controllo capofila avvia un dialogo con le autorità di controllo interessate sulla base delle loro osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave e, ove applicabile, in risposta alle richieste a norma degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679. Il consenso serve da base per l'autorità di controllo capofila per proseguire l'indagine e redigere le constatazioni preliminari o, ove applicabile, fornire all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo la motivazione ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2.
4. Qualora in un caso basato su un reclamo l'autorità di controllo capofila e una o più autorità di controllo interessate non raggiungano un consenso sulla questione di cui all'articolo 9, paragrafo [...] **1**, lettera b), del presente regolamento, **un'autorità di controllo interessata o** l'autorità di controllo capofila chiede una decisione vincolante d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. In **tali casi** si presumono soddisfatte le condizioni per chiedere una decisione vincolante d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.
5. Quando chiede una decisione vincolante d'urgenza del comitato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità di controllo [...] **richiedente** fornisce quanto segue:
- a) i documenti di cui all'articolo 9, paragrafo [...] **1** [...];
  - b) le osservazioni dell'autorità di controllo interessata che non concorda sull'individuazione preliminare dell'ambito dell'indagine effettuata dall'autorità di controllo capofila[...];
  - c) **ulteriori scambi tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 10, paragrafo 3;**
  - d) **qualsiasi altro documento o informazione pertinente richiesti dal comitato.**

6. Il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza sull'ambito dell'indagine sulla base [...] **di tutti i documenti ricevuti.**

**6 bis. A seguito dell'attuazione della decisione vincolante d'urgenza di cui al paragrafo 6 da parte del comitato, l'autorità di controllo capofila continua a cooperare con le autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679 e continua a trattare il caso. Le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14 sono comunicate alle parti oggetto dell'indagine entro sei mesi. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato una sola volta in considerazione della complessità del caso. In tale evenienza, l'autorità di controllo capofila informa l'autorità di controllo interessata e indica la durata e i motivi della proroga.**

## SEZIONE 2

### RIGETTO TOTALE O PARZIALE DEI RECLAMI

#### Articolo 11

[...] **Procedura di archiviazione o rigetto totale o parziale del reclamo ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2016/679**

1. **Prima della trasmissione di un progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679,** [...] l'autorità di controllo capofila comunica all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo i motivi della propria opinione preliminare di **archiviazione o** rigetto totale o parziale del reclamo.
2. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dei motivi **della prevista archiviazione o** del previsto rigetto totale o parziale del reclamo. [...] L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo **dà al reclamante la possibilità di esprimersi e lo informa delle conseguenze della mancata comunicazione delle sue opinioni. Il reclamante comunica le sue opinioni per iscritto ed entro quattro settimane dal ricevimento dei motivi della prevista archiviazione o del previsto rigetto totale o parziale del reclamo. Su richiesta del reclamante, il termine è prorogato di due settimane in considerazione della complessità del caso.**

3. **L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo trasmette senza ritardo le opinioni espresse dal reclamante entro il termine di quattro o sei settimane, a seconda dei casi, all'autorità di controllo capofila. [...]**
4. [...]
5. Se il reclamante comunica le sue opinioni entro il termine fissato dall'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo e tali opinioni non comportano una modifica dell'opinione preliminare **di archiviazione o** di rigetto totale o parziale del reclamo, **l'autorità di controllo capofila, in cooperazione con** l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, prepara il progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, che [...] è **trasmesso** alle [...] autorità di controllo interessate a norma del medesimo paragrafo.
6. **Qualora il progetto di decisione trasmesso a norma del paragrafo 5 concluda che il reclamo debba essere parzialmente rigettato, l'autorità di controllo capofila prosegue le indagini in cooperazione con le autorità di controllo interessate sulla parte del reclamo che deve ancora essere sottoposta a indagine.**

## Articolo 12

*Progetto riveduto di decisione **di archiviazione o** di rigetto totale o parziale del reclamo*

1. Qualora l'autorità di controllo capofila ritenga che il progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 presenti **nuovi** elementi sui quali il reclamante dovrebbe avere la possibilità di esprimersi, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, prima di trasmettere il progetto di decisione riveduto a norma del suddetto paragrafo, dà al reclamante la possibilità di esprimersi su tali nuovi elementi, **secondo la stessa procedura di cui all'articolo 11 del presente regolamento.**
2. [...]

## Articolo 13

*Decisione **di archiviazione o** di rigetto totale o parziale del reclamo*

- 1.** Quando adotta una decisione **di archiviazione o** di rigetto totale o parziale del reclamo a norma dell'articolo 60, paragrafo 8 **o 9**, del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante della disponibilità del ricorso giurisdizionale a norma dell'articolo 78 di tale regolamento.
- 2. L'autorità di controllo capofila informa il titolare del trattamento in merito alla decisione adottata a norma dell'articolo 60, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/679.**

### SEZIONE 3

## DECISIONI DESTINATE AI TITOLARI DEL TRATTAMENTO E AI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

### *Articolo 14*

#### *Constatazioni preliminari e risposta*

1. L'autorità di controllo capofila formula constatazioni preliminari quando intende trasmettere alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 che constata una violazione di tale regolamento.
2. Le constatazioni preliminari **comprendono i principali risultati dell'indagine ed** espongono le accuse sollevate in modo esaustivo e sufficientemente chiaro per consentire alle parti oggetto dell'indagine di prendere conoscenza della condotta indagata dall'autorità di controllo capofila. In particolare devono esporre chiaramente tutti i fatti e l'integralità della valutazione giuridica adottati contro le parti oggetto dell'indagine affinché queste possano esprimere le loro opinioni sui fatti e sulle conclusioni giuridiche che l'autorità di controllo capofila intende trarre nel progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, ed elencare tutti gli elementi di prova su cui si basano.

Le constatazioni preliminari indicano, **sulla base delle informazioni disponibili in tale fase e fatte salve le opinioni delle parti,** le misure correttive cui l'autorità di controllo capofila [...] **valuta di** ricorrere.

Qualora, **sulla base delle informazioni disponibili in tale fase e fatte salve le opinioni delle parti, [...] prenda in considerazione la possibilità di** infliggere una sanzione **amministrativa** pecuniaria, **conformemente all'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679**, l'autorità di controllo capofila elenca nelle constatazioni preliminari **i principali elementi giuridici e fattuali che le sono noti e sui quali intende basarsi per decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e per fissare l'ammontare della stessa, in considerazione degli** [...] elementi di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, compresi gli eventuali fattori aggravanti o attenuanti di cui terrà conto.

**2 bis. Le constatazioni preliminari sono trasmesse alle autorità di controllo interessate, che possono formulare osservazioni all'autorità di controllo capofila entro quattro settimane. Su richiesta di una delle autorità di controllo interessate, il termine è prorogato di altre due settimane in considerazione della complessità del caso.**

3. L'autorità di controllo capofila notifica le constatazioni preliminari, **se del caso modificate per tenere conto delle osservazioni ricevute dalle autorità di controllo interessate**, a ciascuna parte oggetto dell'indagine.
4. Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila fissa un termine **di quattro settimane** entro il quale tali parti possono comunicare le loro opinioni per iscritto **o fissa un'audizione entro lo stesso termine per ascoltare oralmente le opinioni delle parti. Su richiesta delle parti oggetto dell'indagine, il termine è prorogato di altre due settimane in considerazione della complessità del caso.** L'autorità di controllo capofila [...] **può** tenere conto delle opinioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine, **conformemente al diritto nazionale.**

5. Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila dà loro accesso al fascicolo amministrativo conformemente all'articolo 20.
6. Nella risposta scritta **o orale** alle constatazioni preliminari le parti oggetto dell'indagine possono esporre tutti i fatti e gli argomenti giuridici a loro noti che sono pertinenti per difendersi dalle accuse dell'autorità di controllo capofila. Esse allegano gli eventuali documenti idonei a comprovare i fatti esposti. Nel progetto di decisione l'autorità di controllo capofila tratta solo le accuse, compresi i fatti e la valutazione giuridica basata su di essi, sulle quali le parti oggetto dell'indagine hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni.
- 7. L'autorità di controllo capofila trasmette alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) entro tre mesi dal ricevimento delle opinioni delle parti oggetto delle indagini e/o del reclamante. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato una sola volta in considerazione della complessità del caso. In tale evenienza, l'autorità di controllo capofila informa l'autorità di controllo interessata e indica la durata e i motivi della proroga.**
- 8. Qualora il diritto nazionale imponga all'autorità di controllo capofila di avviare una procedura nazionale successiva connessa allo stesso caso, le constatazioni preliminari sono preparate nuovamente nei casi in cui l'autorità di controllo capofila intenda discostarsi da un consenso precedentemente raggiunto sul caso.**

Articolo 15

*Trasmissione delle constatazioni preliminari ai reclamanti*

1. Qualora l'autorità di controllo capofila formuli constatazioni preliminari sulla questione su cui ha ricevuto un reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo fornisce al reclamante [...] **le constatazioni preliminari, conformemente agli articoli 20 e 21,** e fissa un termine **di quattro settimane** entro il quale il reclamante può comunicare le proprie opinioni per iscritto. **Su richiesta del reclamante, il termine è prorogato di altre due settimane in considerazione della complessità del caso.**

**1 bis. Ai fini del paragrafo 1 continuano ad applicarsi le modalità e i requisiti amministrativi previsti dal diritto procedurale nazionale dell'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo.**

[...]

[...]

*Articolo 16*

*Adozione della decisione definitiva*

- 1.** Dopo aver trasmesso il progetto di decisione alle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e se nessuna autorità di controllo interessata ha sollevato obiezioni al progetto di decisione entro i termini di cui ai paragrafi 4 e 5 di tale articolo, l'autorità di controllo capofila adotta e notifica **entro un mese** la decisione, a norma del paragrafo 7 del medesimo articolo, allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le autorità di controllo interessate e il comitato della decisione in questione, includendo una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti. **L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione.**
- 2.** **Se l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate convengono di archiviare o rigettare parti di un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, una decisione separata è adottata è notificata allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, a norma dell'articolo 60, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/679.**

*Articolo 17*

*Diritto di essere ascoltati sul progetto di decisione riveduto*

1. Qualora ritenga che il progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 presenti **nuovi** elementi sui quali le parti oggetto dell'indagine dovrebbero avere la possibilità di esprimersi, l'autorità di controllo capofila, prima di trasmettere il progetto di decisione riveduto a norma del suddetto paragrafo, dà alle parti oggetto dell'indagine la possibilità di esprimersi su tali nuovi elementi.
  2. L'autorità di controllo capofila fissa un termine **di quattro settimane** entro il quale le parti oggetto dell'indagine possono esprimersi. **Su richiesta delle parti oggetto dell'indagine, il termine è prorogato di due settimane in considerazione della complessità del caso.**
- 2 bis. L'autorità di controllo capofila informa le autorità di controllo interessate in merito alle opinioni espresse dalle parti oggetto dell'indagine.**

## SEZIONE 4

### OBIEZIONI PERTINENTI E MOTIVATE

#### Articolo 18

##### Obiezioni pertinenti e motivate

1. Le obiezioni pertinenti e motivate ai sensi dell'articolo 4, punto 24, del regolamento (UE) 2016/679:
  - a) si basano [...] sugli elementi fattuali **e giuridici** figuranti nel progetto di decisione, **tenendo conto delle osservazioni relative alla sintesi delle questioni chiave e alle constatazioni preliminari**; e
  - b) non [...] **riguardano** [...] **l'ambito di un'indagine su cui è stato raggiunto un consenso a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 bis o paragrafo 3, o indicato alla decisione vincolante del comitato adottata a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, se del caso**; [...]
  - c) **non riguardano un progetto di decisione adottato conformemente alle condizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento.**
2. **In deroga al paragrafo 1, lettera b), un'autorità di controllo interessata può formulare obiezioni pertinenti e motivate riguardanti l'ambito di un'indagine di cui al paragrafo 1, lettera b), purché, in casi debitamente giustificati:**
  - **l'autorità di controllo capofila non abbia esaminato tutti gli elementi della sintesi delle questioni chiave concordata a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 bis o 3, o non abbia rispettato la decisione vincolante del comitato di cui all'articolo 10, paragrafo 6;**

oppure

- nuovi elementi aggiuntivi non disponibili al momento dell'accordo sulla sintesi delle questioni chiave a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 bis o 3, o al momento della decisione vincolante del comitato di cui all'articolo 10, paragrafo 6, dimostrino un rischio rilevante posto dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali dell'interessato e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;

o entrambi

[...]

## Capo IV

# Accesso al fascicolo amministrativo e trattamento delle informazioni riservate

### Articolo 19

#### Contenuto del fascicolo amministrativo

1. Il fascicolo amministrativo dell'indagine su una presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 è costituito [...] **dai** documenti ottenuti[...] **o** prodotti **dalle autorità di controllo interessate e dall'autorità di controllo capofila** e[...] riuniti dall'autorità di controllo capofila durante [...] **la procedura, compresi i documenti a carico e a discarico. Il fascicolo amministrativo non comprende la comunicazione interna a un'autorità di controllo o i progetti interni.**

[...]

[...]

Articolo 20

Accesso al fascicolo amministrativo [...] **da parte delle parti oggetto dell'indagine e del reclamante**

1. **Su [...] richiesta delle parti oggetto dell'indagine, o del reclamante qualora la decisione possa pregiudicare i suoi interessi,** l'autorità di controllo capofila dà accesso al fascicolo amministrativo alle parti oggetto dell'indagine, **o al reclamante**, consentendo loro di esercitare il diritto di essere ascoltate. [...]
2. [...]
3. Le conclusioni dell'autorità di controllo capofila nel progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e nella decisione definitiva a norma del paragrafo 7 di tale articolo [...] **si basano** solo sui documenti citati nelle constatazioni preliminari o **su elementi** sui quali le parti oggetto dell'indagine hanno avuto la possibilità di esprimersi.

**3 bis. La corrispondenza, lo scambio di opinioni e altre informazioni scambiate tra le autorità di controllo ai fini dell'indagine non sono accessibili alle parti oggetto dell'indagine, al reclamante o a terzi.**

**3 ter. L'accesso alle obiezioni pertinenti e motivate a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 sulla base delle quali l'autorità di controllo capofila intende adottare un progetto di decisione riveduto è fornito dall'autorità di controllo capofila solo se necessario per consentire alle parti oggetto dell'indagine o al reclamante di esprimere le proprie opinioni e difendere i propri diritti.**

[...]

## *Articolo 21*

### *Individuazione e protezione delle informazioni riservate*

1. Salvo altrimenti disposto nel presente regolamento, l'autorità di controllo non comunica né rende accessibili **alle parti oggetto dell'indagine o al reclamante** le informazioni che ha raccolto, **prodotto** o ottenuto nei casi transfrontalieri a norma del regolamento (UE) 2016/679, compresi i documenti che le riportano, nella misura in cui contengono segreti [...] **commerciali quali definiti nella direttiva (UE) 2016/943** o altre informazioni riservate **conformemente al diritto dell'Unione e degli Stati membri** [...].
2. Fintantoché il procedimento è in corso, le informazioni raccolte, **prodotte** o ottenute da un'autorità di controllo nei casi transfrontalieri a norma del regolamento (UE) 2016/679 **di cui al paragrafo 1**, compresi i documenti che le riportano, **non sono divulgate, salvo se richiesto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.**

3. [...]
4. [...] **Una parte oggetto dell'indagine, un reclamante o un terzo** che trasmette informazioni che considera riservate individua chiaramente tali informazioni, motivando la richiesta di riservatezza. [...] **La parte oggetto dell'indagine, il reclamante o il terzo** fornisce una versione separata non riservata di quanto trasmesso.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, l'autorità di controllo [...] **cui sono trasmesse le informazioni** può chiedere alle parti oggetto dell'indagine, o a qualsiasi altra parte che trasmette documenti a norma del regolamento (UE) 2016/679, di individuare i documenti o le sezioni di documenti che a loro avviso contengono segreti [...] **commerciali** o altre informazioni riservate ad esse appartenenti e di individuare le parti per le quali queste informazioni sono da considerarsi riservate.
6. L'autorità di controllo [...] **cui sono trasmesse le informazioni** [...] fissa[...] un termine per le parti oggetto dell'indagine e qualsiasi altra parte che rivendica la riservatezza per:
- a) per ogni singolo documento o parte di documento, dichiarazione o parte di dichiarazione, motivare la richiesta di trattamento come segreto [...] **commerciale** o altra informazione riservata;
  - b) fornire una versione non riservata dei documenti e delle dichiarazioni, in cui i segreti [...] **commerciali** e le altre informazioni riservate sono espunti;

- c) fornire una descrizione concisa e non riservata di ogni informazione espunta.
7. Se le parti oggetto dell'indagine o qualsiasi altra parte non si conformano ai paragrafi 4 e 5, l'autorità di controllo [...] **cui sono trasmesse le informazioni** può presumere che i documenti o le dichiarazioni in questione non contengano segreti [...] **commerciali** né altre informazioni riservate.

**7 bis. L'autorità cui sono trasmesse le informazioni determina se le informazioni o parti pertinenti e specifiche dei documenti siano o meno riservate, conformemente al paragrafo 1, e informa le altre autorità di controllo della natura riservata delle informazioni al momento della loro trasmissione.**

**8. Le informazioni scambiate tra le autorità di controllo in applicazione del regolamento (UE) 2016/679, qualora siano considerate informazioni riservate a norma del diritto nazionale dell'autorità di controllo cui sono trasmesse, continuano a essere trattate come riservate dall'autorità di controllo che le riceve.**

## Capo V

### Composizione delle controversie

#### Articolo 22

*Deferimento al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679*

1. [...]

**1 bis. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo capofila presenta un progetto riveduto a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 alle altre autorità di controllo interessate o deferisce la questione al comitato per la composizione delle controversie a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679.**

**1 ter. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo capofila presenta un altro progetto di decisione riveduto a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 o deferisce la questione al comitato per la composizione delle controversie a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679.**

2. Nel deferire la questione al meccanismo di composizione delle controversie **a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679**, l'autorità di controllo capofila fornisce al comitato tutti i seguenti documenti:

- a) il progetto di decisione o il progetto di decisione riveduto oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate;

- b) una sintesi dei fatti pertinenti;
- c) [...]
- d) l'opinione espressa per iscritto dalle parti oggetto dell'indagine a norma degli articoli 14 o 17, secondo il caso, **almeno nella misura in cui si riferiscono alla questione sottoposta al meccanismo di composizione delle controversie**;
- e) le opinioni espresse per iscritto dai reclamanti a norma degli articoli 11, 12 o 15, secondo il caso, **almeno nella misura in cui si riferiscono alla questione sottoposta al meccanismo di composizione delle controversie**;
- f) le obiezioni pertinenti e motivate cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito **o che ha rigettato e le obiezioni che l'autorità di controllo capofila ha rigettato in quanto né pertinenti né motivate**;
- g) i motivi per cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito alle obiezioni pertinenti e motivate o ha ritenuto che le obiezioni non fossero pertinenti o motivate.

**2 bis. Se del caso, il comitato può chiedere ulteriori documenti all'autorità di controllo capofila, almeno nella misura in cui si riferiscono alla questione sottoposta al meccanismo di composizione delle controversie.**

3. Entro quattro settimane dal ricevimento dei documenti elencati al paragrafo 2, il comitato indica le obiezioni pertinenti e motivate accolte.

*Articolo 23*

*Registrazione riguardante una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a),  
del regolamento (UE) 2016/679*

- 1.** Il presidente del comitato registra il deferimento di una questione al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 entro una settimana dal ricevimento di tutti i [...] documenti **di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 2 bis, e delle obiezioni pertinenti e motivate accolte.** [...]

[...]

- 2.** **Non appena il presidente del comitato registra il fascicolo, esso è fornito ai membri del comitato.**

## Articolo 24

Motivazione prima dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679

1. Prima di adottare la decisione vincolante a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, **qualora intenda adottare una decisione che imponga all'autorità di controllo capofila di modificare il suo progetto di decisione o progetto di decisione riveduto, [...] il comitato valuta se l'adozione di tale decisione si basi su elementi in merito ai quali sia stata data alle parti oggetto dell'indagine e/o, in caso di rigetto totale o parziale di un reclamo, al reclamante la possibilità di esprimere le proprie opinioni.**

**1 bis. Qualora ritenga che alle parti oggetto dell'indagine e/o, in caso di rigetto totale o parziale di un reclamo, al reclamante non sia stata data la possibilità di esprimere le proprie opinioni sugli elementi di cui al paragrafo 1, il comitato** [...] comunica alle parti oggetto dell'indagine e/o, in caso di rigetto totale o parziale del reclamo, al reclamante la motivazione del ragionamento che intende seguire nella decisione.

**1 ter.** [...] **Il comitato valuta e** decide se la motivazione debba essere corredata delle obiezioni pertinenti e motivate accolte sulla cui base intende adottare la decisione.

2. **Il comitato fissa un termine entro il quale le** parti oggetto dell'indagine e/o, in caso di rigetto totale o parziale del reclamo, il reclamante [...] **possono** comunicare le proprie opinioni.

[...]

*Articolo 25*

*Procedura relativa a una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b),  
del regolamento (UE) 2016/679*

1. Quando deferisce una questione al comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo che deferisce la questione relativa alla competenza per lo stabilimento principale fornisce al comitato tutti i seguenti documenti:
  - a) una sintesi dei fatti pertinenti, **anche riguardo al trattamento in questione;**
  - b) la valutazione di tali fatti per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, **in particolare per determinare se il trattamento debba essere considerato un trattamento transfrontaliero e dove sia ubicato lo stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;**
  - c) le opinioni espresse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento il cui stabilimento principale è oggetto del deferimento;
  - d) le opinioni delle altre autorità di controllo interessate dal deferimento;
  - e) qualsiasi altro documento o informazione che l'autorità di controllo del deferimento ritenga utile e necessario per comporre la questione.

**1 bis. Ove opportuno, il comitato può chiedere ulteriori documenti all'autorità di controllo capofila.**

2. Il presidente del comitato registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 1 bis.
3. **Non appena il presidente del comitato registra il fascicolo, esso è fornito ai membri del comitato.**
4. **Qualora il comitato adotti una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, conformemente all'articolo 65, paragrafo 6, dello stesso regolamento, l'autorità di controllo competente designata dal comitato accusa ricevuta della decisione vincolante e della sua competenza entro un mese, come previsto dall'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/679.**

#### *Articolo 26*

*Procedura relativa a una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c),  
del regolamento (UE) 2016/679*

1. Quando deferisce una questione al comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo che deferisce la questione o la Commissione fornisce al comitato tutti i seguenti documenti:
  - a) una sintesi dei fatti pertinenti;
  - b) se del caso, il parere emesso dal comitato a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679;

**b bis) se del caso, la decisione adottata dall'autorità di controllo competente a seguito del parere emesso dal comitato a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679;**

- c) le opinioni dell'autorità di controllo che deferisce la questione o della Commissione in merito al fatto che un'autorità di controllo fosse tenuta a comunicare il progetto di decisione al comitato a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, o non abbia dato seguito a un parere del comitato emesso a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi.

**1 bis. Ove opportuno, il comitato può chiedere ulteriori documenti all'autorità di controllo capofila.**

2. Il [...] comitato richiede i seguenti documenti:
- a) le opinioni dell'autorità di controllo che si presume abbia violato l'obbligo di comunicare un progetto di decisione al comitato o non abbia dato seguito a un parere del comitato;
  - b) qualsiasi altro documento o informazione che l'autorità di controllo ritenga utile e necessario per comporre la questione.

L'autorità di controllo che dichiara necessario presentare le proprie opinioni sulla questione le trasmette entro due settimane dal deferimento di cui al paragrafo 1.

3. Il presidente del comitato registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento dei documenti di cui ai paragrafi 1, **1 bis** e 2.

**4. Non appena il presidente del comitato registra il fascicolo, esso è fornito ai membri del comitato.**

## Capo VI

### Procedura d'urgenza

#### Articolo 27

*Pareri d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679*

1. La richiesta di parere d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 è presentata al più tardi [...] **quattro** settimane prima della scadenza delle misure provvisorie adottate a norma del paragrafo 1 di tale articolo e contiene tutti i seguenti elementi:
  - a) una sintesi dei fatti pertinenti;
  - b) una descrizione della misura provvisoria adottata sul proprio territorio, la relativa durata e la motivazione della sua adozione, compresa la giustificazione dell'urgenza dell'intervento per proteggere i diritti e le libertà degli interessati;
  - c) una giustificazione dell'urgenza dell'adozione di misure definitive [...], compresa una spiegazione dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione delle misure in questione.

**1a. Ove opportuno, il comitato può chiedere ulteriori documenti all'autorità di controllo capofila.**

**1 bis. Il presidente del comitato registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 1a.**

**1 ter. Non appena il presidente del comitato registra il fascicolo, esso è fornito ai membri del comitato.**

[...]

*Articolo 28*

*Decisioni **vincolanti** d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 2,  
del regolamento (UE) 2016/679*

1. La richiesta di decisione **vincolante** d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 è presentata al più tardi [...] **quattro** settimane prima della scadenza delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 61, paragrafo 8, dell'articolo 62, paragrafo 7, o dell'articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento. La richiesta contiene tutti i seguenti elementi:
  - a) una sintesi dei fatti pertinenti;
  - b) la misura provvisoria adottata nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo che richiede la decisione, la relativa durata e la motivazione della sua adozione, in particolare la giustificazione dell'urgenza dell'intervento per proteggere i diritti e le libertà degli interessati;
  - c) informazioni su eventuali misure investigative adottate sul proprio territorio e risposte ricevute dallo stabilimento locale delle parti oggetto dell'indagine o qualsiasi altra informazione in possesso dell'autorità di controllo richiedente;

- d) una giustificazione dell'urgenza dell'adozione di misure definitive [...], tenendo conto dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione della misura definitiva, o la prova che un'autorità di controllo non ha risposto a una richiesta a norma dell'articolo 61, paragrafo [...]5, o dell'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;
- e) se l'autorità richiedente non è l'autorità di controllo capofila, le opinioni dell'autorità di controllo capofila;
- f) ove applicabile, le opinioni dello stabilimento locale delle parti oggetto dell'indagine nei cui confronti sono state adottate misure provvisorie a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

**1a. Ove opportuno, il comitato può chiedere ulteriori documenti all'autorità di controllo capofila.**

**1 bis. Il presidente del comitato registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 1a. Non appena il presidente del comitato registra il fascicolo, esso è fornito ai membri del comitato.**

**1 ter. Prima dell'adozione della decisione vincolante d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, il comitato valuta se l'adozione di tale decisione si basi su elementi in merito ai quali non sia stata data alle parti oggetto dell'indagine la possibilità di esprimere le proprie opinioni e, ove necessario, dà alle parti oggetto dell'indagine o, se del caso, al reclamante la possibilità di esprimersi.**

2. [...]

3. Se il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza secondo cui dovrebbero essere adottate misure definitive, l'autorità di controllo destinataria della decisione le adotta prima della scadenza delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
4. [...]
5. Se la decisione vincolante d'urgenza stabilisce che non urge adottare misure definitive, l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate seguono la procedura di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679.

**Articolo 28 bis (nuovo)**

**Decisioni d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679**

- 1. Una richiesta di decisione vincolante d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 contiene tutti gli elementi seguenti:**
  - a) una sintesi dei fatti pertinenti;**
  - b) la giustificazione della necessità urgente di adottare misure adeguate per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, tenendo conto della natura eccezionale delle circostanze che richiedono l'adozione di tali misure, in particolare degli elementi che l'autorità competente avrebbe dovuto prendere in considerazione per proteggere i diritti e le libertà degli interessati;**

- c) ove pertinenti e disponibili, informazioni su eventuali misure investigative adottate dall'autorità di controllo richiedente sul proprio territorio e risposte ricevute dallo stabilimento locale delle parti oggetto dell'indagine o qualsiasi altra informazione in possesso dell'autorità di controllo richiedente;**
- d) se l'autorità richiedente non è l'autorità di controllo capofila, le opinioni dell'autorità di controllo capofila.**
- 2. Ove opportuno, il comitato può chiedere ulteriori documenti all'autorità di controllo interessata o all'autorità di controllo capofila.**
- 3. Il presidente del comitato registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2. Non appena il presidente del comitato registra il fascicolo, esso è fornito ai membri del comitato.**
- 4. Prima dell'adozione della decisione vincolante d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, il comitato valuta se l'adozione di tale decisione si basi su elementi in merito ai quali non sia stata data alle parti oggetto dell'indagine la possibilità di esprimere le proprie opinioni e, ove necessario, dà alle parti oggetto dell'indagine o, se del caso, al reclamante la possibilità di esprimersi.**
- 5. Se il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza secondo cui dovrebbero essere adottate misure adeguate, l'autorità di controllo destinataria della decisione le adotta il prima possibile ed entro un massimo di un mese, come previsto dall'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/679.**

## Capo VII

### Disposizioni generali e finali

#### *Articolo 29*

[...]⁴[...]

#### *Articolo 29 bis*

#### *Relazione della Commissione*

**La Commissione, nell'ambito della sua relazione di valutazione e sul riesame del regolamento (UE) 2016/679, di cui all'articolo 97 dello stesso regolamento, presenta anche una relazione sull'applicazione e sul funzionamento del presente regolamento.**

---

<sup>4</sup> [...]

## Articolo 30

### Disposizioni transitorie

I capi III e IV si applicano alle indagini d'ufficio avviate dopo **18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento** [...] e alle indagini basate su un reclamo proposto dopo **18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento** [...].

Il capo V si applica a tutti i casi sottoposti al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 dopo **18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento**. [...]

## Articolo 31

### Entrata in vigore **e applicazione**

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- 2.** **Il presente regolamento si applica a decorrere da 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

[...]

